

SETTORE

IVA

**CESSIONE BENI CONTENIMENTO COVID-19
E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 124, DL n. 34/2020
- N. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72
- Circolare Agenzia Entrate 15.10.2020, n. 26/E
- Risposte interpello Agenzia Entrate 25.1.2021, n. 56; 11.2.2021, nn. 99 e 100 e 2.3.2021, n. 128
- Principi di diritto Agenzia Entrate 9.2.2021, nn. 2 e 3
- Circolare Agenzia Dogane 3.3.2021, n. 9/D

IN SINTESI

Il c.d. "Decreto Rilancio" prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di specifici beni necessari per il contenimento COVID-19, effettuate a decorrere dall'1.1.2021 (fino al 31.12.2020 era prevista l'esenzione IVA).

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti in merito alla disciplina in esame, precisando che la stessa può essere applicata alle cessioni di:

- *coprisonda monouso per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica e sensori a dito per pulsossimetri se accessorie ai beni "agevolabili";*
- *tomografi computerizzati e aspiratori ad uso odontoiatrico;*
- *barelle biocontenitive / barelle a bio contenimento per il trasporto del paziente contagiato COVID-19 in maniera contenitiva;*
- *ecotomografi portatili per uso veterinario.*

Con il c.d. "Decreto Milleproroghe" ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane sono infine stati dissipati i dubbi in merito all'applicazione dell'esenzione IVA fino al 2022 prevista dalla Finanziaria 2021 per vaccini e test COVID-19.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito delle misure per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, con l'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore, aggiungendo il n. 1-ter.1 alla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72, ha previsto per le cessioni di specifici beni necessari al contenimento / gestione dell'emergenza COVID-19 l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5% a decorrere dall'1.1.2021** (per le cessioni effettuate fino al 31.12.2020 era prevista l'esenzione, con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti). In particolare rientrano in tale categoria i seguenti beni.

1	ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva	16	mascherine Ffp2 e Ffp3
2	monitor multiparametrico anche da trasporto	17	articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice / vinile / nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
3	pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale		
4	tubi endotracheali		
5	caschi per ventilazione a pressione positiva continua	18	termometri
6	maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione	19	detergenti disinfettanti per mani
7	umidificatori	20	dispenser a muro per disinfettanti
8	laringoscopi	21	soluzione idroalcolica in litri
9	strumentazione per accesso vascolare	22	perossido al 3% in litri
10	aspiratore elettrico	23	carrelli per emergenza
11	centrale di monitoraggio per terapia intensiva	24	estrattori RNA
12	ecotomografo portatile	25	strumentazione per diagnostica per COVID-19
13	elettrocardiografo	26	tamponi per analisi cliniche
14	tomografo computerizzato	27	provette sterili
15	mascherine chirurgiche	28	attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Chiarimenti in merito all'applicazione di tale disposizione sono stati forniti con:

- la Circolare 30.5.2020, n. 12/D, nella quale l'Agenzia delle Dogane ha individuato i codici TARIC (classificazione doganale) dei beni agevolati;
- la Circolare 15.10.2020, n. 26/E, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto a specifici quesiti (Informativa SEAC [26.10.2020, n. 311](#)).

L'Agenzia è nuovamente intervenuta con riferimento alle seguenti fattispecie:

- cessioni di **coprisonda monouso per termometri timpanici / sensori per ossimetria / sensori a dito per pulsossimetri necessari per utilizzare ossimetri e pulsossimetri** (Risposta Agenzia Entrate 25.1.2021, n. 56);
- cessioni di **tomografi computerizzati e aspiratori ad uso odontoiatrico** (Principi di diritto Agenzia Entrate 9.2.2021, nn. 2 e 3);
- cessione di **barelle biocontenitive / barelle a bio contenimento** necessarie per il trasporto di pazienti contagiati COVID-19 in maniera contenitiva (Risposta Agenzia Entrate 11.2.2021, n. 99);
- cessione di **apparechiature radiologiche per eseguire esami diagnostici COVID-19 classificati nel codice doganale "90.22"** (Risposta Agenzia Entrate 11.2.2021, n. 100);
- cessione di **ecotomografi portatili per uso veterinario** (Risposta Agenzia Entrate 2.3.2021, n. 128).

COPRISONDA / SENSORI PER OSSIMETRIA E PULSOSSIMETRI “ACCESSORI”

Il caso affrontato nella Risposta 25.1.2021, n. 56 riguarda una società che, oltre a commercializzare all'ingrosso dispositivi medici (tra cui ossimetri e pulsossimetri), ai quali è applicabile la disciplina IVA agevolata di cui al citato art. 124, cede anche **“materiale di consumo dedicato e necessario all'utilizzo” dei predetti beni**, quali **coprisonda monouso** per termometri timpanici, **sensori per ossimetria** cerebrale e somatica e **sensori a dito per pulsossimetri**.

Dopo aver richiamato quanto già chiarito nella citata Circolare n. 26/E, ossia che l'applicazione dell'aliquota **IVA ridotta del 5%** (esenzione IVA fino al 31.12.2020) è **riservata esclusivamente** alle operazioni aventi ad oggetto i **beni previsti nel suddetto elenco (tassativo)** e non può essere applicata a beni diversi da quelli espressamente individuati, l'Agenzia rammenta che ai sensi dell'art. 12, DPR n. 633/72:



*“il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre **cessioni o prestazioni accessorie** ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, **non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.***

*Se la **cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta**, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie **imponibili concorrono a formarne la base imponibile**”.*

Il suddetto principio di accessorietà comporta che i **corrispettivi** relativi alle **operazioni accessorie**, concorrono a formare la **base imponibile dell'operazione principale**, anche se **addebitati separatamente dal prezzo dell'operazione principale**.

La pattuizione di un **unico prezzo non rappresenta un elemento necessario**, ancorché possa costituire un **indizio dell'unicità della fornitura**. Ciò che rileva è la **finalità per cui l'operazione è conclusa**. L'esame di tale finalità va effettuato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, valutando se:

- l'operazione ha la funzione di **integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa**;
- nell'intenzione delle parti l'operazione **non persegua un fine autonomo**.


In merito si è più volte espressa sia la Corte di Giustizia UE (sentenza 18.1.2018, causa C-463/16; sentenza 25.2.99, causa C-349/96, sentenza 19.7.2012, causa C-44/11; sentenza 16.4.2015, causa C42/14; sentenza 8.12.2016, causa C-208/15) sia l'Agenzia delle Entrate (Risoluzioni Agenzia delle Entrate 3.10.2008, n. 367/E; 1.8.2008, n. 337/E; 15.7.2002, n. 230/E e Risposta 3.6.2020, n. 163), che hanno così definito le “operazioni accessorie”.

Prestazione accessoria	
Corte Giustizia UE	Una prestazione è accessoria ad una prestazione principale quando non costituisce per la clientela un fine a sè stante , bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
Agenzia Entrate	Affinché una prestazione possa definirsi accessoria è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> • vi sia un'operazione principale, cui collegarsi, che viene integrata, completata o resa possibile dall'operazione accessoria; • sia effettuata direttamente dal cedente / prestatore dell'operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese; • avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale.

Richiamando quanto già illustrato nella citata Circolare n. 26/E l'Agenzia ribadisce che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 12, DPR n. 633/72, il regime IVA agevolato di cui al citato art. 124, DL n. 34/2020 può essere **adottato anche per le operazioni accessorie alle cessioni dei beni “agevolabili”**.

Al di fuori dei casi di applicazione del citato art. 12, **la cessione dei singoli pezzi di ricambio / beni accessori va valutata caso per caso.**

Alla luce di quanto sopra, con riferimento ai beni oggetto del caso di specie, **coprisonda monouso** per termometri timpanici, **sensori per ossimetria** cerebrale e somatica e **sensori a dito per pulsossimetri**, l'Agenzia giunge alla conclusione che tali beni possono beneficiare del **medesimo trattamento IVA previsto per la cessione del bene principale, di cui sono accessori.**



TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI / ASPIRATORI AD USO ODONTOIATRICO

Con i Principi di diritto 9.2.2021, nn. 2 e 3, l'Agenzia delle Entrate ha **confermato la possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta del 5%** alla cessione di un **tomografo computerizzato** e di **aspiratori necessari per il contenimento dell'emergenza COVID-19 ad uso odontoiatrico**, indicati nel suddetto elenco (tassativo) di cui all'art. 124 e associati, dall'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D, ai seguenti codici TARIC:

- ex 9022 12 il tomografo computerizzato;
- ex 9019 20 00 00 / ex 8543 70 90 99 l'aspiratore elettrico.

In particolare, l'Agenzia precisa che l'applicazione della disciplina IVA agevolata in esame **è ammessa** per:

- la cessione di **tomografi computerizzati per uso odontoiatrico** in considerazione del fatto che il Tavolo tecnico di odontoiatria ha emanato un documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, con indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza dell'attività odontoiatrica, in cui è auspicato *"ove possibile, di preferire esami radiologici extraorali rispetto a quelli intraorali, al fine di evitare il riflesso della tosse soprattutto in pazienti a minor compliance"*;
- la cessione di **aspiratori necessari per il contenimento dell'emergenza COVID-19 per uso odontoiatrico**, in considerazione del fatto che nel sopra citato documento si raccomanda di *"utilizzare doppio aspiratore o aspiratore chirurgico"*.

BARELLE BIOCONTENITIVE / BARELLE A BIO CONTENIMENTO

Il caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.2.2021, n. 99 riguarda una società che intende commercializzare, esportare / importare **barelle biocontenitive / barelle a bio contenimento**, ossia attrezzature idonee al trasporto di pazienti contagiati da COVID-19, utili ad evitare rischi infettivi durante gli spostamenti intra / extraospedalieri.

La società chiede se tali attrezzature possano essere ricomprese nel novero dei *"carrelli per emergenza"* riportati nel suddetto elenco (tassativo) di cui al citato art. 124, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% a decorrere dall'1.1.2021 (esenzione IVA fino al 31.12.2020).

A tal fine va considerato che:

- nella citata Circolare n. 12/D l'Agenzia delle Dogane ha associato i *"carrelli per emergenza"* ai codici:
 - ex 8713 9000 - Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
 - ex 9402 9000 - Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria;

- la Nota ai direttori generali degli Stati membri e alle Amministrazioni fiscali e doganali del Regno Unito della Commissione UE (TAXUD/SQ/PP/AMC taxud.c.1(2020)2198 021), tradotta dall'Agenzia delle Dogane (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020), riporta un elenco indicativo dei beni da importare in esenzione da dazi / IVA e al n. 27 di tale elenco i *“carrelli di emergenza”* sono descritti in maniera specifica, quali:
 - *“carrozzelle per disabili (sedie a rotelle)”*, a cui è associato il codice TARIC ex 8713 90 00;
 - *“barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche”*, a cui è associato il codice TARIC ex 9402 90 00.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato che non entra nel merito di cosa debba intendersi per *“carrelli di emergenza”*, **richiamando le definizioni sopra riportate fornite nella citata Nota**, giunge alla conclusione che **alle barelle necessarie per il contenimento dell'emergenza COVID-19 risulta applicabile il regime IVA agevolato** di cui all'art. 124 in esame.

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PER ESAMI DIAGNOSTICI COVID-19

Il caso affrontato nella Risposta 11.2.2021, n. 100 riguarda la possibilità di applicare il regime IVA agevolato di cui all'art. 124 alle **cessioni di apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici COVID-19 rientranti nel codice doganale “90.22”** (ad esempio, portatile RX da corsia / domiciliare, diagnostiche RX).

Si rammenta che nella citata Circolare n. 12/D l'Agenzia delle Dogane ha associato la *“strumentazione per diagnostica per COVID-19”* ai codici ex 3002 1300 / ex 3002 1400 / ex 3002 1500 / ex 3002 9090 / ex 3822 0000 / ex 9027 8080 / ex 9018 90 / ex 9027 80 di seguito riportati.

Codice	Descrizione
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici, antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili
	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici
3002 1100 00	-- Kit per test diagnostici della malaria
3002 1200 00	-- Antisieri e altre frazioni di sangue
3002 1300 00	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, nè condizionati per la vendita al minuto
3002 1400 00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, nè condizionati per la vendita al minuto
3002 1500 00	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto
3002 1900 00	-- altri
3002 2000 00	- Vaccini per la medicina umana
3002 3000 00	- Vaccini per la medicina veterinaria
3002 90	- altri
3002 9010 00	-- Sangue umano
3002 9030 00	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici
3002 9050	-- Colture di microrganismi
3002 9050 10	--- Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
3002 9050 90	--- Altri
3002 9090	-- Altri
3002 9090 10	--- Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
3002 9090 90	--- Altri

RIPRODUZIONE VIETATA

9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici
9018 90	- altri strumenti ed apparecchi
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (ad esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9027 10	- Analizzatori di gas o di fumi
9027 1010 00	-- elettronici
9027 1090 00	-- altri
9027 2000 00	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
9027 3000 00	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
9027 5000 00	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV visibili, IR)
9027 80	- altri strumenti ed apparecchi
9027 8005 00	-- Indicatori dei tempi di posa
9027 8020 00	-- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità
9027 8080 00	-- altri
9027 9000 00	- Microtomi, parti ed accessori

Considerata la **“tassatività” di tale elenco** e la conseguente **impossibilità di applicare il regime agevolato IVA a beni diversi da quelli ivi individuati**, l'Agenzia evidenzia che **non possono** usufruire di tale regime agevolato IVA le cessioni delle strumentazioni ai fini diagnostici oggetto del caso di specie in quanto classificate nel codice doganale 90.22, **non rientrante** nella voce **“strumentazione per diagnostica per COVID-19”** di cui al predetto elenco.

ECOTOMOGRFO PORTATILE PER USO VETERINARIO

Il caso affrontato nella Risposta 2.3.2021, n. 128 riguarda la possibilità di applicare il regime IVA agevolato all'acquisto di un **ecotomografo portatile per uso veterinario**. In particolare tale strumentazione:

- **rientra nel predetto elenco (tassativo)** di cui all'art. 124;
- è associata, come indicato anche nella citata Circolare n. 12/D dell'Agenzia delle Dogane, al **codice doganale ex 9018 1200** riservato a *“Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”*.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito la **“tassatività” dell'elenco** di cui all'art. 124, precisa che:

- *“l'elenco dei prodotti che beneficiano «a regime» dell'aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Parte II -bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”*;
- il citato art. 124 **vincola l'applicazione** della disposizione agevolativa alla **natura sanitaria del bene acquistato / ceduto, ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano**.

Di conseguenza anche l'ecotomografo portatile **destinato ad uso veterinario**, necessario per il contenimento dell'emergenza COVID-19, beneficia del trattamento IVA agevolato di cui all'art. 124.

Come di consueto, l'acquirente, per “recuperare” l'IVA applicata erroneamente dal fornitore, dovrà richiedere a quest'ultimo l'emissione di una nota in diminuzione ex art. 26, DPR n. 633/72.

VACCINI / TEST COVID-19

L'art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l'applicazione dell'**esenzione IVA** con diritto alla detrazione **fino al 31.12.2022** alle **cessioni di**:

- **vaccini e relative prestazioni di servizi strettamente connesse;**
- **strumentazione per diagnostica per COVID-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/79 / Regolamento UE n. 2017/745 nonché per le **prestazioni di servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test).

Con una norma di natura interpretativa, introdotta in sede di conversione del DL n. 183/2020, c.d. "Milleproroghe", è stato disposto che il riferimento al Regolamento UE n. 2017/745 contenuto nel citato comma 452, *"deve intendersi ... al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020"*.

Di conseguenza il **riconoscimento dell'esenzione IVA fino al 31.12.2022 riguarda soltanto** le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 avente i **requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/79 e al Regolamento UE n. 2017/746**, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test), fermo restando che detto trattamento è riservato anche alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini.

Il nuovo riferimento al citato Regolamento n. 2017/746 comporta che l'esenzione IVA non opera relativamente a tutta la strumentazione per diagnostica COVID-19 ma è limitata alla cessione di **dispositivi diagnostici in vitro** (marcatura CE: Ivd) **ed ai servizi ad essi connessi. Sono pertanto inclusi i tamponi molecolari, test rapidi antigenici / sierologici** mentre sono escluse dal beneficio in esame le cessioni di saturimetri / pulsossimetri, per le quali è comunque applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% ex art. 124, DL n. 34/2020.

Quanto sopra trova conferma nella recente Circolare 3.3.2021, n. 9/D nella quale l'Agenzia delle Dogane ha fornito le seguenti Tabelle nelle quali sono riepilogati i beni da assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 5% e quelli per i quali trova applicazione l'esenzione IVA con diritto alla detrazione.

Prodotti aliquota IVA 5%		
Descrizione		Codici NC/TARIC
1	ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva	ex 9019 2010 ex 9019 2020 ex 9019 2090
2	monitor multiparametrico anche da trasporto	ex 8528 5291 ex 8528 5299 ex 8528 5900 ex 9018 1910 ex 9018 1990
3	pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale	ex 9018 9050
4	sistemi di aspirazione / aspiratore elettrico	ex 9019 2090 ex 8543 7090
5	tubi endotracheali	ex 9018 9060 ex 9019 2090
6	caschi per ventilazione a pressione positiva continua	ex 9019 2090
7	maschere per la ventilazione non invasiva	ex 9019 20 20
8	umidificatori	ex 8415 ex 8509 8000 ex 8479 8997 ex 9019 2090

RIPRODUZIONE VIETATA

9	laringoscopi	ex 9018 9020
10	strumentazione per accesso vascolare	ex 9018 9084
11	centrale di monitoraggio per terapia intensiva	ex 9018 90
12	pulsossimetro	ex 9018 1910
13	ecotomografo portatile	ex 9018 1200
14	elettrocardiografo	ex 9018 1100
15	tomografo computerizzato	ex 9022 12
16	maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in TNT	6307 90 93 11
17	altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN149, realizzate in TNT	6307 9093 19
18	maschere FFP2 / FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto	ex 6307 9093 90
19	maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683	6307 9095 11
20	altre maschere ad uso medico conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in TNT	6307 9095 19
21	maschere FFP2 / FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga con filtro sostituibile	ex 9020 00 10
22	articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:	ex 3926 2000 ex 4015 1100 ex 4015 1900
23	guanti in lattice, in vinile e in nitrile	
24	visiere / schermi facciali protettivi e occhiali protettivi	ex 3926 2000 ex 3926 9060 ex 3926 9097 ex 9004 9010 ex 9004 9090
25	tute di protezione, camici impermeabili, camici chirurgici	ex 6210 10 ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 ex 6211 32 ex 6211 33 ex 6211 39 ex 6211 42 ex 6211 43 ex 6211 49
26	calzari e soprascarpe	ex 3926 2000 ex 3926 9097 ex 4016 9997 ex 4818 9010
27	cuffie copricapo	ex 6505 00 30 ex 6505 00 90 ex 6506
28	termometri	ex 9025 1120 ex 9025 1180 ex 9025 1900

RIPRODUZIONE VIETATA

29	detergenti disinfettanti per mani	ex 3401 1100 ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 1200 ex 3808 94
30	dispenser a muro per disinfettanti	ex 8479 8997
31	soluzione idroalcolica in litri	ex 2207 1000 ex 2207 2000 ex 2208 9091 ex 2208 9099
32	perossido al 3 per cento in litri	ex 2847 0000
33	carrelli per emergenza	ex 8713 9000 ex 9402 9000
34	estrattori RNA	ex 9027 80
35	tamponi per analisi cliniche	ex 3005 9010 ex 3005 9099
36	provette sterili	ex 3926 9097 ex 7017 1000 ex 7017 2000 ex 7017 9000
37	attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo: – letti ospedalieri – tende – tende di plastica	ex 9402 9000 ex 6306 2200 ex 6306 2900 ex 3926 9097

Prodotti in esenzione IVA			
Descrizione			Codici NC/TARIC
1	Strumentazione per diagnostica per COVID-19	1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche	ex 3002 1300 10 ex 3002 1400 10 ex 3002 1500 10 ex 3002 9090
		1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione	ex 3821 0000
		1.3) Kit di campionamento	ex 9018 90 ex 9027 80
		1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR)	ex 3822 0000 10
		1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro	ex 9027 8080
2	Vaccini contro il COVID-19	Vaccini autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati Membri	ex 3002 20 10

RIPRODUZIONE VIETATA